

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI TUTELA DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. 3LAZIO CENTRALE – RIETI

TITOLO I

Art. 1 Generalità

Il presente regolamento contiene le norme di funzionamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori (O.T.U.C.) del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3 Rieti Lazio Centrale d'ora in poi definita brevemente O.T.U.C. ex art.11 della L.R. 9 luglio 1998, n. 26.

Art. 2 Composizione - Sede - Durata in carica

1. L'O.T.U.C. è composto dai membri designati dall'ente coordinatore d'ambito nella persona del Presidente della Provincia di Rieti tra:
 - a) i rappresentanti delle associazioni riconosciute presenti nella Consulta Regionale degli Utenti e Consumatori, (C.R.U.C.), di cui all' Art. 10 della L.R. 26/98, che ne abbiano fatto richiesta indicando un membro effettivo ed un membro supplente,
 - b) i rappresentanti delle associazioni riconosciute presenti nella Consulta Provinciale degli Utenti e Consumatori, di cui all'ART 3, comma 1, della LR 44/92, che ne abbiano fatto richiesta indicando un membro effettivo ed un membro supplente,
 - c) nel caso in cui non risulti costituita la Consulta Provinciale degli utenti e consumatori, di cui alla precedente lettera b), i componenti dell'O.T.U.C. si individuano esclusivamente tra i rappresentanti delle associazioni riconosciute presenti nella Consulta Regionale degli Utenti e Consumatori, (C.R.U.C.), di cui alla precedente lettera a).
2. Le associazioni escluse precedentemente e/o le nuove associazioni che vogliono far parte dell'O.T.U.C. e che faranno richiesta successivamente alla costituzione dell'O.T.U.C., devono inoltrare formale richiesta al Presidente della Provincia di Rieti che decide in merito, sentito il parere dell'O.T.U.C., previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari e indispensabili.
3. L'O.T.U.C., nella prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia di Rieti o suo delegato, elegge nel proprio seno il Presidente, ed un Vice Presidente. L'elezione viene svolta a scrutini separati e segreti, presenti almeno la metà più uno dei componenti. Risultano eletti Presidente e Vice Presidente coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge il numero di voti necessario, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che nel primo scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
4. L'O.T.U.C. ha sede presso i locali dell'Amministrazione Provinciale di Rieti via Salaria, 3.
5. I componenti dell'O.T.U.C. durano in carica tre anni. Alla fine del triennio l'O.T.U.C. viene ricostituito con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
6. Nel caso di dimissioni, o di assenza del membro effettivo e del membro supplente dell'Associazione, per almeno tre volte consecutive, e senza alcuna comunicazione, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'Associazione di appartenenza, invitandola a designare i nuovi rappresentanti (membro effettivo e membro supplente).

7. Qualora l'associazione non provveda ad indicare il nuovo membro effettivo e/o il supplente entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente di cui al comma precedente, l'Assemblea dell'O.T.U.C., all'uopo convocata dal Presidente, esamina l'eventuale esclusione dell'Associazione dall'O.T.U.C.
- 7bis. La Delibera di esclusione sarà comunicata al legale rappresentante dell'associazione stessa, nonché al Presidente della Provincia e, per conoscenza alla Consulta regionale.
8. Qualora le dimissioni riguardino il Presidente dell'O.T.U.C., il Presidente della Provincia di Rieti, trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni procede allo scioglimento dell'O.T.U.C. e designa nuovi membri ai sensi del precedenti commi 1, 2 e 3.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia. Il segretario assiste alle sedute dell'O.T.U.C., provvede alla tenuta del registro dei reclami e delle segnalazioni nonché di ogni altra attività ad esso inerente, alla redazione dei verbali e, al di fuori delle attività svolte dall'O.T.U.C. in seduta, assiste il Presidente, od in sua vece il Vice Presidente, svolgendo tutte le funzioni ed i correlativi compiti di segreteria.

Art. 3 **Funzioni**

1. L' O.T.U.C. svolge i compiti previsti dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 e successive modifiche e opera secondo i principi contenuti nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. L'O.T.U.C. esamina e verifica anche tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti, provenienti dalla Camera di Conciliazione, che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dal Gestore e propongono alla Provincia ed al Gestore stesso le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti.
3. Nel caso in cui il reclamo a cui il Gestore non abbia dato risposta o questa sia insoddisfacente arrivi direttamente all'O.T.U.C., questo ne darà senza indugio comunicazione al Gestore.
4. La Segreteria di Conciliazione invia all'O.T.U.C., con cadenza semestrale, l'elenco delle segnalazioni di reclami non trattati o di risposte non soddisfacenti e le eventuali soluzioni conciliative adottate. I dati vengono forniti esclusivamente in forma aggregata, pertanto anonimi e non riconducibili al singolo specifico caso e vengono utilizzati esclusivamente a fini statistici.
5. L'O.T.U.C. fornisce alla Consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 della L.R. 26/98, tali informazioni statistiche sui reclami, sulle domande di Conciliazione e sui relativi trattamenti.
6. L'O.T.U.C. può, su richiesta o di propria iniziativa, secondo le modalità previste per le normali votazioni, chiamare in audizione il Gestore, comitati spontanei o altri soggetti portatori di interessi collettivi. La convocazione avrà forma scritta, contenente giorno, luogo ed ora dell'audizione nonché la descrizione dell'argomento da trattare e le eventuali richieste specifiche sul tema. La convocazione dovrà pervenire al destinatario almeno 15 giorni prima della data fissata per l'audizione.
7. L'O.T.U.C. può invitare alle proprie riunioni i responsabili delle Società ed Enti che gestiscono la risorsa idrica, per competenza, in base all'ordine del giorno della riunione, con le modalità del precedente comma 6.
8. LO.T.U.C. può partecipare, su incito della S.T.O., alle riunioni dell'ATO3, può esprimere pareri e proposte consultive, ma non ha pareri deliberatori o di voto.
9. L'O.T.U.C. può invitare alle proprie sedute gli amministratori comunale e i rappresentanti di Enti locali e provinciali e Società per motivi correlati alla gestione della risorsa idrica, con le modalità del precedente comma 6.
10. L'O.T.U.C. svolge attività di monitoraggio dell'andamento generale della procedura di conciliazione e può proporre eventuali modifiche della stessa.

11. L'O.T.U.C. può proporre alla S.T.O. le modifiche al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e alla Carta dei Servizi.

Art. 4
Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'O.T.U.C.
2. Segnala al Presidente della Provincia di Rieti eventuali irregolarità o quant'altro sia di impedimento o di ostacolo al regolare svolgimento dei compiti dell'O.T.U.C. Le segnalazioni possono essere inoltrate al Presidente della Provincia di Rieti anche dalla metà più uno dei membri dell'O.T.U.C.
3. Propone la costituzione di gruppi di lavoro, con compiti di acquisizione di conoscenze nelle materie da sottoporre alle valutazioni dell'O.T.U.C.

Art. 5
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Art. 6
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza si compone del Presidente, del Vice Presidente e di due Consiglieri eletti dall'O.T.U.C. tra i suoi membri.
2. Coadiuvava il Presidente, od in sua vece il Vice Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 7
Gruppi di Lavoro

1. L'O.T.U.C. può costituire gruppi di lavoro con il compito di acquisire conoscenze o svolgere attività per l'approfondimento e la valutazione di particolari tematiche o questioni afferenti le materie di propria competenza.
2. I gruppi di lavoro hanno funzione ausiliaria interna alle attività dell'O.T.U.C.

TITOLO II
Sedute

Art. 8
Tipologia delle sedute

1. Le sedute dell'O.T.U.C. si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute ordinarie sono convocate dal Presidente di norma almeno ogni trenta giorni o secondo un calendario deciso dall'O.T.U.C. stesso.
3. Le sedute straordinarie vengono convocate dal Presidente su richiesta di un terzo dei componenti dell'O.T.U.C.
4. Qualora l'O.T.U.C. non si riunisca per oltre 180 giorni consecutivi o non si raggiunga il numero di presenze previste all'art.10, alternativamente il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario o un quarto dei componenti dell'O.T.U.C., segnalano al Presidente della Provincia di Rieti l'anomalia affinché si proceda al rinnovo dell'O.T.U.C. con le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 9
Modalità di convocazione

1. Le sedute ordinarie sono convocate mediante avviso scritto, trasmesso via fax e/o e-mail e/o pec, contenente l'ordine del giorno e deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente l'O.T.U.C. entro il quinto giorno precedente la data della seduta. L'eventuale documentazione può essere trasmessa anche nel secondo giorno successivo alla convocazione. In ogni caso deve essere disponibile presso la Segreteria dell'O.T.U.C. almeno due giorni prima non festivi.
2. Le sedute ordinarie possono essere convocate in via d'urgenza, sempre con le modalità di cui al punto 1, almeno due giorni prima della data di convocazione.
3. Le sedute straordinarie sono convocate mediante avviso scritto, trasmesso via fax e/o e-mail, e/o PEC, contenente l'ordine del giorno che deve essere spedito all'indirizzo indicato dal componente l'O.T.U.C. entro il termine di giorni 15 dalla data di consegna all'Ufficio di Segreteria della richiesta sottoscritta da un terzo dei componenti.

Art. 10
Validità delle sedute

1. Le sedute ordinarie e straordinarie sono valide quando è presente almeno un quarto dei componenti dell'O.T.U.C.
2. Trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione, se non si raggiunge la maggioranza di cui al primo comma, la seduta viene dichiarata non valida.

Art. 11
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie è definito da chi convoca le sedute dell'O.T.U.C.
2. Ciascun componente può chiedere per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento compreso nelle competenze dell'O.T.U.C.
3. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie viene definito nella richiesta scritta di convocazione.
4. L'ordine del giorno può essere integrato con l'inserimento di nuovi argomenti all'inizio della seduta solo con il consenso unanime dei componenti l'O.T.U.C. presenti.

Art. 12
Presidenza delle sedute

1. Le sedute dell'O.T.U.C., sono presiedute dal Presidente o, nei casi d'impedimento o di assenza, dal Vice Presidente.
2. Competono al Presidente della seduta la dichiarazione di apertura e di conclusione delle sedute, la direzione e il coordinamento dei lavori, la sospensione, interruzione ed aggiornamento delle sedute fino alla conclusione dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente della seduta può invitare alla seduta chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi.
4. Al Presidente della seduta competono, insindacabilmente, i poteri disciplinari in ordine al regolare svolgimento delle sedute, con facoltà di dare e togliere la parola e di allontanare dalla seduta chiunque ne turbi lo svolgimento o vi arrechi disturbo.

Art. 13 **Organizzazione dei lavori**

1. Il Presidente, constatata la validità della seduta secondo quanto previsto all'art. 9, apre i lavori secondo l'ordine del giorno stabilito.
2. Dopo aver illustrato personalmente, o conferendo la parola ad altro relatore, l'argomento da esaminare, il Presidente apre il dibattito dando la parola agli intervenuti secondo l'ordine delle richieste.
3. Ciascun componente non può intervenire di norma più di una volta nel corso della discussione di un medesimo argomento, tranne che per mozione d'ordine riguardante un richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, per fatto personale, per dichiarazione di voto o per presentare un emendamento alla proposta su cui l'O.T.U.C. è chiamata a deliberare.
4. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno od alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. A richiesta del Presidente l'O.T.U.C. decide su tali richiami.
5. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni componente può prendere la parola per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni non esposte nella precedente discussione sull'argomento.
6. Qualora gli iscritti a parlare sullo stesso argomento siano numerosi, il Presidente può proporre una limitazione della durata dei singoli interventi.
7. Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto, il Presidente formula chiaramente le proposte definitive e ne pone in votazione il relativo dispositivo.
8. Al fine di rendere più agevoli i lavori dell'O.T.U.C. è possibile delegare ad apposite commissioni l'esame preliminare o la predisposizione di testi o documenti relativi ad argomenti da discutere nelle sedute ordinarie e straordinarie.
9. Le Commissioni, nominate nel corso delle sedute ordinarie e straordinarie, dovranno essere composte da almeno tre membri. Alla riunione delle stesse possono assistere anche altri componenti dell'O.T.U.C.

Art. 14 **Votazioni**

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano o per appello nominale, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Presidente.
2. L' O.T.U.C. delibera se procedere a votazioni a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quarto dei componenti presenti.
3. Il numero dei componenti contrari o astenuti deve essere indicato nel verbale delle sedute, salvo richiesta di menzione nominativa.
4. L' O.T.U.C. delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le proposte vengono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti secondo la maggioranza sopra indicata. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Art. 15 **Verbalizzazioni**

1. Il Segretario provvede alla stesura del processo verbale delle sedute stesse.
2. Gli interventi durante i lavori delle sedute, o le memorie inviate dai componenti, nonché le giustificazioni e le motivazioni delle dichiarazioni di voto, possono essere riportate in forma

integrale nel verbale solo se esse vengono presentate dagli interessati in apposito testo scritto.

3. Il processo verbale, dopo l'approvazione, rimane depositato presso la Segreteria e può essere consultato dai componenti che ne possono richiedere ed ottenere copia od estratto.

TITOLO III

Norme finali

Art. 16

Definizione di limiti numerici

Ogni qualvolta, per la validità della procedura, si definiscano limiti numerici non coincidenti con numeri interi si procede all'arrotondamento per eccesso alla unità superiore (ad esempio: 1,2 si arrotonda a 2).

Art. 17

Spese

1. L'ATO garantisce per il funzionamento dell'O.T.U.C. l'individuazione di un fondo necessario all'attività istituzionale in conformità alle norme vigenti, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) annue onnicomprensive, a carico del bilancio dell'ATO3 Rieti. Tale importo sarà adeguato di anno in anno in relazione alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, con prima decorrenza al 01 gennaio 2018. Il Presidente dell'O.T.U.C. dispone la redazione del conto consuntivo annuale da inviare all'ATO3 Rieti.
2. Ad ogni membro delle associazioni facenti parte dell'OTUC, per la partecipazione ad ognuna delle sedute, verrà corrisposto solamente un rimborso spese come da "Regolamento" approvato con delibera di C.P. n. 19 del 4.08.2015